



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 settembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0027 (COD)**

**13770/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2047
UD 240
ENFOCUSTOM 140
MI 770
COMER 211
TRANS 479**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Germania e dell'Austria riguardo all'articolo 148, paragrafo 5

L'articolo 148, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 151 del CDU consentirà la circolazione delle merci non unionali in custodia temporanea attraverso Stati membri al di fuori del regime di transito previsto a tale scopo senza la riscossione di alcun dazio doganale o di alcuna imposta a monte sul volume d'affari. Per rendere possibile un'efficace vigilanza sull'ampio numero di movimenti di merci attesi al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE e degli Stati membri, occorrerebbe istituire un regime (IT) ridondante in aggiunta all'NCTS, il sistema elettronico sviluppato appositamente per il regime di transito, il che non è accettabile in considerazione delle significative risorse umane e finanziarie investite dall'UE e dagli Stati membri nell'NTCS.

Inoltre tale disposizione ostacolerebbe la vigilanza di misure commerciali nonché divieti e restrizioni, ad esempio gli embarghi.

La Germania e l'Austria pertanto non si avvarranno, fino a nuovo ordine, della disposizione discrezionale di cui all'articolo 148, paragrafo 5, dell'UDC, non concederanno siffatte autorizzazioni né parteciperanno ad autorizzazioni concesse da altri Stati membri che riguardano i loro territori.

Dichiarazione della Germania riguardo all'articolo 7, lettera c)

La Repubblica federale di Germania prende atto della formulazione dell'articolo 7, lettera c) del codice doganale dell'Unione e della dichiarazione formulata dalla Commissione sulla disposizione proposta. Sottolinea che le informazioni e le indicazioni che dovranno essere trasmesse in base al diritto dell'UE conformemente al suddetto articolo non dovrebbero essere fissate definitivamente in modo da vietare agli Stati membri di chiedere informazioni supplementari, al fine di preservare i meccanismi di lunga data del sistema nazionale che sono vantaggiosi per gli scambi e l'amministrazione.
